



# probabilmente

La certezza probabile del nesso di causa

## Descrizione

La ricorrente denunciava lâ??errata applicazione del **canone probatorio del â??piÃ¹ probabile che nonâ??** in relazione al profilo di responsabilitÃ individuato dalla Corte dâ??Appello, ovvero **lâ??omesso trattamento tempestivo dei segni premonitori dellâ??arresto cardiaco**. Rilevava in particolare che la Corte di merito, nellâ??argomentare lâ??incidenza della condotta omissiva, si era limitata ad affermare che lâ??evento â??**probabilmente**â?? avrebbe potuto essere prevenuto attraverso la somministrazione di un vasocostrittore come lâ??efedrina. Tale formulazione veniva contestata sotto il profilo tecnico-giuridico poichÃ© lâ??utilizzo del termine â??probabilmenteâ??, privo di ulteriori specificazioni quantitative o logiche, non avrebbe raggiunto la **soglia della preponderanza dellâ??evidenza richiesta dalla costante giurisprudenza di legittimitÃ per lâ??accertamento del nesso di causalitÃ materiale in sede civile**.

La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6499) ritiene la censura infondata poichÃ©: **â??secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il nesso di causalitÃ materiale in ambito civile non richiede una certezza statistica assoluta nÃ© una quantificazione matematica millimetrica, essendo sufficiente che lâ??efficacia causale della condotta omessa appaia piÃ¹ probabile rispetto allâ??ipotesi contraria nel contesto delle evidenze disponibili. Lâ??utilizzo del termine â??probabilmenteâ?? da parte della Corte dâ??Appello, lungi dal denotare unâ??incertezza o una violazione dellâ??art. 2697 c.c., rappresenta lâ??esatta traduzione verbale della regola del â??piÃ¹ probabile che nonâ??, indicando che, sulla scorta delle massime di esperienza clinica e delle indicazioni dei consulenti tecnici, la somministrazione tempestiva di efedrina avrebbe avuto una probabilitÃ di successo superiore al 50% nel neutralizzare il processo di ipoperfusione cerebrale. Va sottolineato che la valutazione della probabilitÃ logica non si esaurisce in un calcolo numerico, ma si fonda sullâ??idoneitÃ specifica della contromisura (il vasocostrittore) rispetto al segno patologico rilevato; ne consegue che la Corte ha correttamente ritenuto che lâ??omissione di tale presidio terapeutico abbia rappresentato la condizione necessaria dellâ??arresto cardiaco, poichÃ© il suo impiego avrebbe introdotto un fattore salvifico determinante. La doglianza della ricorrente si riduce pertanto a una critica meramente terminologica che non intacca la sostanza del giudizio controfattuale operato, il quale risulta**



*pienamente conforme ai canoni della responsabilità sanitaria laddove identifica **nell'inerzia del medico il fattore che ha reso ineluttabile un evento** che la corretta somministrazione del vaso costrittore avrebbe avuto le maggiori probabilità di evitare. In definitiva, il giudice di merito ha fatto buon governo delle norme sul riparto dell'onere probatorio, ritenendo che, una volta accertata l'idoneità terapeutica del farmaco omesso a contrastare i sintomi prodromici dell'infarto, il nesso eziologico debba considerarsi provato secondo la preponderanza dell'evidenza, senza che la mancanza di specifiche quantitative possa inficiare la solidità logica della decisione.*

## **Categoria**

1. Focus giuridico

## **Data di creazione**

16 Apr 2026